

# **FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

## **STATUTO**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

Art. 1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la “Fondazione degli Architetti di Ferrara”.

### **SEDE LEGALE**

Art. 2) La Fondazione ha sede legale in Ferrara, Via Marcello Tassini, 6 – Int. 4; e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3).

### **OGGETTO**

Art. 3) La fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione della professione dell’architetto così come configurata dall’Ordinamento professionale. Tale scopo sarà realizzato attraverso l’istruzione e costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale dell’architetto, l’individuazione di specializzazioni all’interno della professione, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta all’istruzione ed alla formazione professionale degli aspiranti Architetti.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, specializzazione della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni, o convenzionandosi con l’Università ed Enti pubblici e privati;
- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli Architetti;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (stampate ed audiovisive) anche a mezzo strumenti elettronici;
- sostenere l’attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento dell’associazione;

- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nei campi economici, commerciali, finanziari, tributari e giuridici in genere;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- assumere e gestire partecipazioni in società ed enti commerciali aventi finalità che si rilevino strategiche o funzionali o strumentali per l’esercizio e l’immagine della professione di Architetto;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali e giuridiche; le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, eventualmente tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto e da svolgere, condizione economica.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità.

Il consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, relative alle assegnazioni di borse di studio, saranno esposte nella sede dell’Ordine degli Architetti di Ferrara per un periodo non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative

aventi finalità simili alle proprie o comunque strumentali all'esercizio della professione di Architetto.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie se ed in quanto integrative delle stesse.

## PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal socio fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati nonché da persone fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste all'articolo 3);
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio e che dovranno essere impiegate ai fini della realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle direttamente connesse. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa.

## ENTRATE

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi in genere destinati alla attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3);
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

Art. 6) Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

#### ORGANI

Art. 7) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Potranno inoltre essere nominati:

- il Direttore amministrativo;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) a 15 (quindici) Consiglieri, per parte in persona di tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine degli Architetti di Ferrara; i restanti membri del Consiglio di Amministrazione, nel numero di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso, con il limite massimo di 15 membri, verranno scelti dai Consiglieri di provenienza dell'Ordine degli Architetti di Ferrara, fra gli iscritti all'Ordine degli Architetti di Ferrara

Il Consiglio di Amministrazione rimane pertanto in carica per un quadriennio e cioè per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Ferrara e, quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale proroga dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Quando durante il periodo di mandato uno o più consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione, sarà integrato dai nuovi Consiglieri dell'Ordine degli Architetti di Ferrara eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

Nell'ambito del Consiglio le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono le medesime o analoghe cariche nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Ferrara; per tali cariche, in caso di mancanza di accettazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione può attribuire le suddette cariche ad altri fra i suoi componenti.

Art. 9) Ogni carica è gratuita se non esplicitamente diversamente stabilito al momento della nomina.

Ai consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale o pluriennale;
- b) redige ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa;
- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) stabilisce i programmi della Fondazione;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 11), a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- h) delibera sulla stipula di contratti in generale, sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
- i) adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto.

Il Consiglio deve presentare, esclusivamente a scopo informativo ma fornendo ogni chiarimento in merito, i documenti previsti al punto b) del

presente articolo, all'Assemblea annuale degli iscritti all'Ordine degli Architetti di Ferrara.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del segretario del Consiglio la sua funzione verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del presidente la sua funzione verrà svolta dal vicepresidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine degli Architetti di Ferrara fra quelli presenti.

Art. 11) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o a mezzo telefax e/o a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax o posta elettronica spedita almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 12) Il consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente ovvero di chi ne presiede la riunione ai sensi del precedente punto 10).

Le riunioni e le deliberazioni del consiglio verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al presidente della riunione.

## PRESIDENTE

Art. 13) Il presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte del consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14) Il collegio dei revisori è composto da uno a tre membri effettivi. I membri effettivi sono nominati dal presidente del consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo dei revisori.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente il collegio dei revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il collegio dei revisori rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione degli Architetti di Ferrara e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta la nomina e la scadenza del collegio dei revisori della Fondazione.

Il Presidente del collegio dei revisori della Fondazione, qualora sia composto da tre membri, sarà nominato dai componenti del collegio stesso.

I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Il consiglio di amministrazione stabilisce, al momento della nomina, il compenso previsto per i componenti del collegio dei revisori, che comunque dovrà essere in linea con le tariffe dei Dottori Commercialisti fissate per queste prestazioni.

Ai revisori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Art. 15) Il consiglio di amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore amministrativo della Fondazione.

Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione che ne fissa la durata in carica e il relativo compenso.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

A direttore amministrativo possono essere attribuite procure per gli adempimenti tributari e contributivi.

Il direttore amministrativo, qualora nominato, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni unicamente consultive.

#### **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Art. 16) La Fondazione può essere assistita da un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive, a richiesta del consiglio di amministrazione.

Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale e tecnico scientifica.

Il comitato tecnico scientifico elegge il proprio presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da tre fino a



undici membri nominati dal consiglio di amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. Il comitato elegge il proprio presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Il comitato può articolarsi in gruppi e commissioni a progetto che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato e che avranno come scadenza quella fissata per il raggiungimento del progetto ad essi attribuito dal comitato. Alle riunioni del comitato ha diritto di intervenire anche il presidente della Fondazione.

#### LIQUIDAZIONE

Art. 17) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il patrimonio residuo sarà destinato a Fondazioni con finalità analoghe, o ai fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni del consiglio dell'ordine degli architetti di Ferrara, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il consiglio di amministrazione nominerà tre liquidatori.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18) Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto saranno devolute al giudizio di un collegio di probiviri composto da tre membri nominato dal consiglio di amministrazione fra i soggetti, iscritti all'ordine degli architetti di Ferrara, di notoria probità e professionalità, i quali si siano distinti per l'apporto fornito alla crescita sociale e culturale della categoria degli architetti.

Il collegio dei probiviri:

- esperisce un tentativo di amichevole composizione ogniqualvolta sorgano contrasti tra i vari organi della Fondazione o fra i soggetti che fanno parte dello stesso organo sociale;

- fornisce, se richiesto, pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente statuto;
- segnala al consiglio di amministrazione le istanze provenienti dalla categoria degli architetti e dalle libere professioni in generale.